

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, in persona di _____

E

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, con sede in Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona di _____ (di seguito denominato anche "ATERSIR")

E

COMUNE DI BOLOGNA, con sede in Bologna, Piazza Maggiore, n. 6, in persona di _____

E

ANCI Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Solferino 42, in persona di _____

VISTO

- la L.R. 16/2015 della Regione Emilia-Romagna che detta disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata;
- la Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate – PRRB 2022-2027;
- la deliberazione 56/2025/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha avviato un procedimento per la definizione di un intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di giungere alla definizione di criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti maggiormente uniformi e aderenti al principio "chi inquina paga", coerentemente con l'obiettivo strategico di "Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della *Circular Economy*" (OS. 17), proponendosi di attuare una "revisione

dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “*pay-as-you-throw*”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti)”;

- il documento per la consultazione 179/2025/R/rif del 15 aprile 2025 “Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

CONSIDERATO

- I.** che in Emilia-Romagna la L.R. n. 16/2015 individua la tariffa puntuale quale strumento cardine per l'attuazione degli obiettivi di promozione dell'economia circolare, di pianificazione relativi ad una migliore quantità e qualità delle raccolte differenziate e di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati;
- II.** che il recente “Piano regionale di gestione dei Rifiuti e per la bonifica delle Aree inquinate 2022-2027(PRRB)”, tra l'altro, prevede esplicitamente l'adozione di un modello regionale di tariffazione puntuale equo e corrispettivo;
- III.** che il Comune di Bologna con riferimento alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, con delibera di Giunta comunale Pg. 356644/2015 del 24.11.2015 ha approvato il progetto preliminare denominato “Progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa puntuale nel comune di Bologna” e con successiva delibera di Giunta Comunale Pg n. 359097/2017 del 10/10/2017 ha approvato il relativo progetto esecutivo che ha l'obiettivo di introdurre sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati;
- IV.** che Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, ANCI Emilia-Romagna e CONAI hanno stipulato nel 2022 e nel 2023 due Protocolli d'Intesa che hanno consentito di definire un preliminare modello di tariffazione puntuale corrispettiva;
- V.** che Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di Ref Ricerche Srl, di Anci Emilia-Romagna, di ATERSIR e CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi, ha implementato nel 2024 un nuovo modello tariffario finalizzato all'adozione da parte di Comuni emiliano-romagnoli di una tariffa rifiuti equa, trasparente, e corrispettiva con l'ambizione di superare l'attuale paradigma tariffario, ancora fortemente basato su elementi presuntivi;
- VI.** che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato il documento per la consultazione 179/2025/R/rif del 15 aprile 2025 “Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del

servizio di gestione dei rifiuti urbani” e come precisato al punto 1.18 *l’Autorità è orientata a prevedere l’applicazione graduale delle nuove regole di primo riordino dei corrispettivi applicati all’utenza a partire dal 01 gennaio 2026;*

- VII.** che, in relazione alle diverse alternative previste dalla Legge 147/2013, il Comune di Bologna applica la tassa sui rifiuti (TA.RI. tributo) in forma monomia (senza distinzione tra quota fissa e variabile), come ammesso dalla medesima legge 147/2013, articolo 1 comma 652 parte prima e non ha alcuna esperienza nell’applicazione e gestione di un modello tariffario complesso commisurato alla gestione del servizio;
- VIII.** che, nella prospettiva di adottare un sistema di tariffazione puntuale nei termini previsti dalla normativa, il Comune di Bologna si rende disponibile per una sperimentazione operativa del modello tariffario implementato dalla Regione Emilia-Romagna.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Visto e considerato)

I Visto ed i Considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo d’Intesa ha come oggetto la definizione dei termini della collaborazione tra, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ATERSIR, Comune di Bologna e ANCI Emilia-Romagna che consenta lo sviluppo e l’attuazione del modello di tariffazione puntuale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

(Obiettivi)

Le Parti, nel rispetto delle rispettive competenze, si pongono l’obiettivo di condividere l’applicazione della metodologia di tariffazione puntuale.

Per le attività di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento al modello tariffario elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, dovranno essere realizzate, nel rispetto delle relative competenze delle Parti, le seguenti attività:

- applicazione della parte “a monte” del modello, ovvero applicazione dell’algoritmo che distribuisce i costi del Piano Economico Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche;

- applicazione della parte “a valle” del modello che distribuisce i costi ai singoli utenti;
- affinamento del modello tariffario da attuare attraverso un confronto tra le Parti e il gestore del servizio integrato dei rifiuti su temi concernenti l’articolazione delle tariffe alle utenze;
- processo di simulazione che, partendo dall’acquisizione ed elaborazione di dati reali provenienti dal Comune di Bologna, consenta di quantificare gli scostamenti tra le tariffe attualmente applicate e quelle emergenti dal nuovo modello tariffario e riesca a porre le basi per delineare idonei percorsi di transizione e strumenti di modulazione degli impatti che risultino in scostamenti accettabili per le utenze.

Il Gruppo di Lavoro di cui al successivo Art. 5 definisce, per ciascuna delle fasi di cui sopra, gli obiettivi intermedi e le risorse necessarie al perseguimento degli stessi.

Art. 4

(Impegni delle Parti)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo ciascuna delle Parti si impegna, nel rispetto delle rispettive competenze, ad offrire il contributo necessario in termini di risorse, informazioni, strumenti e tecniche. In particolare:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA si impegna a:

- a. favorire la convergenza verso un modello tariffario equo e corrispettivo coerente con le nuove opzioni regolatorie dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (*paragrafo 8 pag. 41 del.179/2025R/RIF ARERA*);
- a. fornire il supporto tecnico e giuridico necessario al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo
- b. partecipare al Gruppo di Lavoro di cui al successivo Articolo 5;
- c. promuovere, a seguito della sperimentazione nel Comune di Bologna, la massima diffusione e fruibilità del modello di tariffazione puntuale nell’ambito territoriale regionale, rendendo disponibile, una volta adottato, lo schema di Regolamento Tipo a tutti i Comuni della Regione che intendono adottare il nuovo modello.

ATERSIR si impegna a:

- a. fornire il supporto tecnico e regolatorio necessario al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, con particolare riferimento anche alla verifica della coerenza del nuovo modello di tariffazione puntuale implementato dalla Regione Emilia-Romagna con la nuova regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- b. fornire, tramite terzi all’uopo individuati e incaricati da ATERSIR stessa, il supporto tecnico per la sperimentazione operativa del nuovo modello di

tariffazione puntuale, implementato dalla Regione Emilia-Romagna, in un Comune di medio-grandi dimensioni come il Comune di Bologna al fine di garantire la massima diffusione e fruibilità di tale modello nell'ambito territoriale regionale, rendendo disponibili, una volta adottato, lo schema di Regolamento Tipo a tutti i Comuni della Regione che intendono adottare il nuovo modello;

- c. partecipare, anche attraverso il soggetto individuato di cui al precedente punto b), al Gruppo di Lavoro di cui al successivo Articolo 5;
- d. acquisire, tramite il soggetto individuato di cui al precedente punto b) presso il Comune di Bologna i dati necessari alle attività di simulazione;
- e. inserire nel contratto che verrà sottoscritto con il soggetto individuato di cui al precedente punto b) la modalità di trattamento dei dati così come indicato nell'Appendice A.

COMUNE DI BOLOGNA si impegna a:

- a. condividere con le altre Parti tutte le informazioni ed i dati utili alla realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente;
- b. fornire i dati e le informazioni relativi alle utenze domestiche e non domestiche e le misurazioni dei rifiuti indifferenziati per consentire la sperimentazione operativa del modello;
- c. partecipare al Gruppo di Lavoro di cui al successivo Articolo 5;
- d. definire e validare, di concerto con le altre Parti, le opzioni metodologiche sottostanti la proposta di articolazione tariffaria;
- e. nominare il soggetto individuato da ATERSIR per il supporto tecnico per la sperimentazione operativa quale Responsabile al trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Bologna ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

ANCI Emilia-Romagna si impegna a:

- a. fornire il supporto tributario e tecnico necessario al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo
- b. partecipare al Gruppo di Lavoro di cui al successivo Articolo 5;
- c. promuovere la massima diffusione e fruibilità del modello di tariffazione puntuale nell'ambito territoriale regionale, rendendo disponibile, una volta adottato, lo schema di Regolamento Tipo a tutti i Comuni della Regione che intendono adottare il nuovo modello.

Art.5

(Il Gruppo di Lavoro)

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente Articolo 3 e ottemperare agli impegni di cui sopra, viene istituito un Gruppo di Lavoro composto da:

1. uno o più rappresentante/i con competenze tecniche/giuridiche della REGIONE EMILIA-ROMAGNA;
2. uno o più rappresentante/i con competenze tecniche/regolatorie individuato/i da ATERSIR;
3. uno o più rappresentante/i con competenze tecniche/normative del COMUNE DI BOLOGNA;
4. uno o più rappresentante/i con competenze tecniche/tributarie/regolatorie individuato/i da ANCI Emilia-Romagna;

Con la firma del presente Protocollo le Parti si impegnano tempestivamente a comunicare i nominativi dei rappresentanti responsabili membri del Gruppo di Lavoro. Entro 15 giorni dall'individuazione del soggetto incaricato per il supporto tecnico, Atersir si impegna a indire la prima riunione del Gruppo di Lavoro per condividere il piano di lavoro.

Al termine delle attività di cui all'art. 3 il Gruppo di Lavoro predisporrà una relazione finale dei risultati conseguiti.

Art.6

(Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

In caso di firma non contestuale del presente Protocollo d'intesa la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte.

Art. 7

(Divulgazione del progetto, della documentazione e delle analisi svolte)

Nel corso della durata di validità del presente Protocollo di Intesa le Parti si impegnano a non divulgare alcuna informazione ad esso inerente se non previo sostanziale accordo scritto delle Parti stesse.

Art. 8

(Riservatezza e Privacy)

Le Parti con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa dichiarano di essere consapevoli che i "dati personali" di cui verranno a conoscenza in esecuzione dello stesso

sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, si impegnano reciprocamente a trattarli nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 – GDPR.

Le Parti si impegnano a conservare e custodire ogni documentazione, materiale o dato, in particolare quelli relativi alle utenze, messi a disposizione dei soggetti coinvolti nel presente Protocollo di Intesa, ed a restituirli e a cancellarli alla scadenza dello stesso.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti, notizie, fatti di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente Protocollo di Intesa.

Le Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016-GDPR), si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente Protocollo di Intesa dei dati personali e delle informazioni riservate ottenute in esecuzione dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il conferimento dei dati personali delle Parti è necessario per consentire l'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o derivanti dal rapporto contrattuale o comunque connessi ad adempimenti amministrativo – gestionali del rapporto stesso. I dati personali delle Parti saranno trattati dai Titolari del trattamento con strumenti anche informatici, per queste o altre esigenze connesse esclusivamente al presente Protocollo di Intesa.

Art. 9

(Controversie)

Ogni eventuale controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa, o di parte di esso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 10

(Registrazione)

Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico della Parte che eventualmente dovesse farne richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Per REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Per ATERSIR

Per COMUNE DI BOLOGNA

Per ANCI Emilia-Romagna

Appendice A

(da inserire nel contratto a cura di ATERSIR da sottoscrivere con il soggetto individuato per la sperimentazione operativa)

Protezione dei dati personali

In attuazione delle attività previste dal contratto, il Soggetto individuato (Fornitore) effettua trattamenti di dati personali di titolarità del Comune di Bologna.

In virtù di tale trattamento gli oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile sono disciplinate dal Comune di Bologna e dal Fornitore nell'Accordo di designazione come Responsabile del trattamento dati (Allegato).

Il Comune di Bologna si riserva il diritto di integrare l'Accordo citato per eventuali specificità previste dal contratto.

Il Comune di Bologna ed il Fornitore riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non fanno insorgere in capo al Fornitore un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato:

**Accordo per il trattamento di dati
personali**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della determina del Comune di Bologna DD/PRO/XXXX/XXX con cui la ditta (C.F./P. IVA), in qualità di è stata designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in quanto tenuta ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del Comune di Bologna a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa avente ad oggettoe stipulato in data

..... (C.F./P. IVA), con sede legale in (.....) via, si obbliga quindi a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dal presente Accordo.

1. Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1 Glossario

La finalità del trattamento rientra nell'ambito delle procedure avviate dall'Amministrazione per i seguenti trattamenti:

Titolo procedimento: "Gestione e riscossione dei tributi comunali e altre entrate comunali;"

Titolo trattamento: "Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni – Entrate"

Finalità trattamento: "gestione dell'attività di applicazione e riscossione dei tributi comunali e altre entrate comunali"

Le categorie di dati personali trattati riferiti al contratto in oggetto possono essere:

dati identificativi della persona: Cognome, Nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, email, PEC, stato civile, relazioni di parentela immagini.

Dati relativi alla vita personale: abitudini di vita, situazione familiare, attività lavorativa.

Le categorie di interessati sono:

amministratori locali,destinatari degli atti degli atti/provvedimenti, dipendenti, richiedenti.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Comune di Bologna

2.1, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Comune di Bologna, garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'affidamento, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto,

agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Comune di Bologna;

- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Comune di Bologna e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'affidamento dal Comune di Bologna, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Comune di Bologna se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;
- il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento è effettuato solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Comune di Bologna dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Comune di Bologna dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta del Comune di Bologna e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Comune di Bologna e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Comune di Bologna cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Comune di Bologna intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o

accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

- 3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- 3.3 Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema con le relative istruzioni per consentire allo stesso le eventuali attività di vigilanza;
- 3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";
- 3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema;
- 3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid con la circolare n. 2/2017.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

- 4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
- 4.2 dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
- 4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.
- 4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti – Designazione

- 5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'affidamento di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso sarà direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6.Sub-Responsabili del trattamento di dati personali.

6.1 Nell'ambito dell'affidamento di cui il presente documento costituisce parte integrante, è autorizzata sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "subresponsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7.Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 Il Comune di Bologna non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8.Cancellazione dei dati personali

8.1 provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente affidamento al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Comune di Bologna, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione dell'affidamento e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti allo stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

9. Audit

9.1 si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Comune di Bologna.

9.2 consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto di di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

10.2 fornisce, in esecuzione dell'affidamento e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
 - la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa, non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte di delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere l'affidamento o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo,:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firmato digitalmente da:

COMUNE DI BOLOGNA – Dott.ssa Emilia Ammirati

.....(ditta nominata) -

Allegato 1

GLOSSARIO:

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (*General Data Protection Regulation*) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.